

NOVITA' di Aprile 2019

Contestualmente al rilascio della presente versione è stata aggiornata la guida al servizio, reperibile al link:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/810-catastoimpiantitermici/3158-guida-al-servizio>

Principali modifiche al CIT:

1. Viene aggiornata la funzione di "nomina terza responsabilità": con questo rilascio la nomina di terza responsabilità viene dichiarata sull'impianto e non sulle singole componenti del medesimo secondo quanto previsto dell'art 6 del DPR 74/2013.
2. La novità al punto 1 comporta anche un trattamento dati sulle informazioni già presenti sul CIT: tutti i contratti già presenti vengono estesi all'intero impianto.
3. Viene sostituita la funzione di "revoca terza responsabilità" con la funzione "cessazione di terza responsabilità".

La cessazione serve per chiudere anticipatamente un contratto di terza responsabilità e può essere di tipo:

- Decadenza: dell'incarico da parte del terzo responsabile per inadempienze (ad esempio contrattuali) da parte del responsabile.

Attenzione: questo tipo di cessazione comporta l'avvio di un accertamento da parte dell'ente competente oltre all'autodichiarazione dello stato dell'impianto.

- Revoca: dell'incarico da parte del responsabile dell'impianto verso il terzo responsabile

- Rinuncia: dell'incarico da parte del terzo responsabile verso il responsabile dell'impianto

Il titolare di un incarico di Terzo Responsabile ha l'obbligo di registrare sul CIT, ai sensi della d.g.r. 32-7605 del 28 settembre 2018, Allegato A, art.3, comma 6, quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del D.P.R. 74/2013 e nello specifico:

- 1) la DELEGA ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
- 2) la REVOCA dell'incarico da parte del Responsabile dell'impianto (ad esempio per inadempienze contrattuali), entro due giorni lavorativi;
- 3) la RINUNCIA all'incarico conferito, (ad es. per cessazione dell'attività) entro due giorni lavorativi;
- 4) la DECADENZA dal ruolo di Terzo Responsabile per la sopravvenuta mancata sussistenza delle condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 6 del DPR 74/2013, entro i due giorni lavorativi successivi.

Le funzioni sopra descritte non devono essere utilizzate per altre variazioni di carattere amministrativo o tecnico riguardanti l'impianto quali, per esempio, il cambio dell'amministratore o la sostituzione di un componente.

Si rammenta inoltre che:

- ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.P.R. 74/2013, il terzo responsabile deve comunicare tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza



della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente (vd punto 4);

- nel periodo intercorrente tra la decadenza e la nuova nomina, la responsabilità e le eventuali sanzioni ritornano in capo al responsabile dell'impianto (ad es. amministratore del condominio).
4. Per i DISTRUBUTORI viene aggiunta la funzione 'Inserimento manuale' che può essere utilizzata in alternativa all'XML per la trasmissione dei dati dei distributori alla Regione Piemonte. Questa funzione permette di inserire manualmente ogni singola fornitura attraverso un'interfaccia web.
 5. Per la PA vengono aggiunte le funzioni per la gestione di VERIFICHE e ACCERTAMENTI eseguite sugli impianti.

Principali anomalie risolte:

1. I parametri "temperatura" dei Rapporti di Efficienza Energetica accettano anche valori negativi
2. Nei Sistemi di Regolazione della scheda 5.1 i punti di regolazione accettano valori fino a 4 cifre
3. E' nuovamente possibile consultare i rapporti di tipo F e G associati agli impianti
4. Per i Rapporti di Efficienza Energetica di tipo 1 vengono accettate massimo 3 cifre decimali per "CO nei fumi secchi (ppm v/v)"
5. La ricerca impianto è ora possibile anche per POD e PDR
6. Risolto il baco evidenziato in fase di "elimina impianto"